

STATUTO

GLORIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA PAPA GIOVANNI
XXIII 9/A

Numero REA: MO - 435827

Codice fiscale: 04010270363

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" rep.n.663	
STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
"GLORIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1 - Costituzione e denominazione	
È costituita, per il conseguimento delle finalità di cui	
all'art.1 della legge 381/91, una Società cooperativa sociale	
a responsabilità limitata denominata "Gloria Societa' Coopera-	
tiva Sociale".	
La cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre	
1991 n.381 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n.112.	
Articolo 2 - Sede	
La società ha sede nel Comune di Modena.	
La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione,	
ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, suc-	
cursali, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di	
trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indi-	
cato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali ope-	
rative.	
Articolo 3 - Durata e adesioni	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e può essere	
prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione	
dell'Assemblea straordinaria, saldo il diritto di recesso per	
soci dissenzienti.	
- 1 -	

	La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministra-	
	zione, potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute	
	di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi peri-	
	ferici provinciali o regionali nel cui territorio di competen-	
	za ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di ca-	
	tegoria o di settore.	
	TITOLO II: SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire e' quello	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, continuità di	
	occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, pro-	
	fessionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici	
	i soci, all'atto dell'ammissione, ed in relazione all'attività	
	lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsia-	
	si altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dal-	
	le disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattua-	
	li.	
	La cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	- 2 -	

	generale della comunità alla promozione umana ed ha per scopo,	
	nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e	
	regionale in materia con particolare riferimento alla Legge 8	
	novembre 1991 n.381.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Articolo 5 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-	
	teressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si	
	propone di:	
	- svolgere a favore di persone fisiche e soggetti pubblici o	
	privati, diversi da persone fisiche, tutte le attività di ca-	
	rattere socio-assistenziale, riabilitativo, e terapeutico, sa-	
	nitario, educativo, culturale e formativo comprese attività	
	complementari ed accessorie per l'espletamento dei servizi of-	
	ferti;	
	- utilizzare e coordinare le prestazioni gratuite e volontarie	
	offerte eventualmente da enti o persone;	
	- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, e la	
	"qualità della vita" dei cittadini anche attraverso la gestio-	
	ne collaborativa con servizi istituiti da Enti pubblici, pri-	
	vati e Società private;	
	- essere soggetto attivo per promuovere e partecipare, contri-	
	buendo direttamente a tutte le attività sociali, culturali,	
	assistenziali, previdenziali e mutualistiche atte a favorire	
	- 3 -	

	lo sviluppo del mutuo aiuto, di concreti aspetti di solidarie-	
	tà e di una partecipazione democratica ai processi decisionali	
	interni alla Cooperativa nel rispetto delle regole e delle re-	
	sponsabilità organizzative.	
	La cooperativa si propone inoltre di svolgere, nel rispetto	
	della persona e attuando i principi della solidarietà, attivi-	
	tà organizzative di qualsiasi tipo miranti al raggiungimento	
	dell'autonomia da parte di persone in situazione di disagio	
	psicofisico, all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità	
	personali, culturali e professionali, nonché al loro inseri-	
	mento sociale.	
	Potrà aderire o integrarsi con altre organizzazioni perseguen-	
	ti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo socia-	
	le e potrà usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni	
	messi a disposizione dello Stato, Regioni, Province e comuni,	
	nonché dai privati e da enti pubblici e privati, e dalle Comu-	
	nità Europee.	
	La società è una cooperativa sociale di lavoro che persegue i	
	suoi obiettivi di solidarietà sociale attraverso la gestione	
	di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclu-	
	siva alla risposta ai bisogni della persone, in particolar mo-	
	do di quelle anziane.	
	In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società	
	cooperative e ispirati alla mutualità la cooperativa può:	
	1) promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive, stu-	
	- 4 -	

	di e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle	
	"fasce deboli" in genere;	
	2) esercitare nell'ambito dei servizi socio sanitari ed educa-	
	tivi e assistenziali, attività idonee a rimuovere gli ostacoli	
	che inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse	
	della personalità attraverso interventi interdisciplinari ba-	
	sati sulle scienze psicologiche;	
	3) organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, il	
	servizio di assistenza sociale, anche domiciliare, ad anziani,	
	degenti, persone diversamente abili, ed alle famiglie, nonchè	
	istituire e gestire servizi complementari ed accessorie a tale	
	attività;	
	4) organizzare e gestire, direttamente o indirettamente servi-	
	zi di assistenza di base educativa e riabilitativa, anche in	
	forma domiciliare, a persone anziane, ai degenti, persone di-	
	versamente abili fisici e psichici, a persone, anche minori in	
	stato di disagio, nonchè istituire e gestire servizi accessori	
	e complementari a tali attività;	
	5) gestire case di cura, di strutture protette, di residenze	
	sanitarie assistenziali, di centri diurni, comunità di allog-	
	gio, casa famiglia e di appartamenti protetti ed ogni altra	
	tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, am-	
	bulatoriale) volta all'assistenza, cura animazione e riabili-	
	tazione dell'anziano anche affetto da patologie particolari;	
	6) gestire centri riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed	
	- 5 -	

educativi, sia residenziali che diurni, e di ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale), volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale di soggetti, anche minori, con handicap fisici, psichici e sensoriali;

7) gestire servizi residenziali diurni, domiciliari e territoriali volti alla riabilitazione sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio;

8) gestire servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per bambini, anziani, infermi, persone diversamente abili e soggetti in stato di bisogno;

9) stipulare convenzioni e l'instaurazione di rapporti con strutture sanitarie, sociali, culturali e istituti di formazione, pubblici e privati, nonché con professionisti e con operatori in genere;

10) gestire direttamente appositi e attrezzati presidi sanitari e parasanitari;

11) gestire strutture per lo svolgimento di attività rivolte a favorire il mantenimento ed il recupero della forma fisica e delle funzioni intellettuali;

12) organizzare corsi, lezioni dibattiti e conferenze per favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli;

13) gestire e organizzare centri di accoglienza, assistenza, educazione e formazione professionale, sia a tempo parziale

che residenziale, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio;

14) gestire aziende in proprietà o in affitto aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strutture ricettive, somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di eventi;

15) promuovere e gestire corsi di formazione di qualsiasi tipo sia utilizzando fondi pubblici che attraverso finanziamenti privati.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.	
	TITOLO III: SOCI COOPERATORI	
	Articolo 6 - Soci cooperatori ordinari	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-	
	ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diretta-	
	mente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge	
	n. 381/91 e successive modificazioni, che devono costituire	
	almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa;	
	c) che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indiretta-	
	mente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridi-	
	che e le persone fisiche i cui scopi statutari o i cui inte-	
	ressi siano coerenti e compatibili con l'attività economica	
	della cooperativa, quali a titolo d'esempio persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino,	
	in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e disloca-	
	- 8 -	

zione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Articolo 7 - Categoria speciale di soci

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art.6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilì-

sce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblée.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2476, comma secondo, c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale

	può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarci-	
	mento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.15 del	
	presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti alla stessa.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inop-	
	portunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finan-	
	ziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei	
	doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il	
	mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della sca-	
	denza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo ammi-	
	nistrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di	
	cui all'art.6 del presente statuto.	
	- 11 -	

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

d) statuto ed atto costitutivo dell'ente.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art.6.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota

	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 9 - Conferimenti e quote	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e danno diritto all'assegna-	
	zione di quote proporzionali di partecipazione al capitale so-	
	ciale.	
	Le quote complessive detenute da ciascun socio non possono es-	
	sere superiore ai limiti di legge.	
	Articolo 10 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto ver-	
	so la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art.8.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasfe-	
	rare la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Articolo 11 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	- 14 -	

statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese

di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea

dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-

gli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-

gli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-

lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della

relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata

alla Cooperativa.

Articolo 12 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro

delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di otte-

nerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-

chieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha

più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esa-

minare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del con-

siglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 13 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 14 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima.

- 17 -

	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Articolo 15 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio che:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-	
	voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamen-	
	to interno redatto ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e	
	nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa così come meglio specifica-	
	to nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	- 18 -	

ter-mine non superiore a 60 giorni per adeguarsi) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine, e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;

- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.

Articolo 16 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artt.2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 17 - Morte del socio

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal

	presente statuto per assumere la qualità di socio può suben-	
	trare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal ca-	
	so entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità,	
	o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la	
	domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui conse-	
	guirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte	
	dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità pre-	
	scritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente	
	statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi	
	previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne	
	faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente	
	respinta lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimo-	
	nio sociale.	
	Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione so-	
	ciale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo	
	quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in prece-	
	denza stabilito) agli stessi verrà attribuita una quota della	
	partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai dirit-	
	ti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in	
	società in luogo della partecipazione del causa si avranno	
	tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti sa-	
	ranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i	
	relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che	
	spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presen-	
	te statuto.	
	- 21 -	

Articolo 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati		
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle partecipazioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.		
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, primo comma, lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.		
La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle partecipazioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 c.c..		
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.		
- 22 -		

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV: SOCI VOLONTARI

Articolo 19 - Requisiti, domanda di ammissione e obblighi

Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- quota di capitale che intendono sottoscrivere;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 15, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Articolo 20 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione.

ne, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudentziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

Articolo 21 - Regolamento

In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 22 - Assemblea speciale

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Articolo 23 - Nomina del collegio sindacale

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 24 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31(trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.1.1992 n.59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo V del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art.24.

Articolo 26 - Ristorni

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art.3 della legge n.142/01 e successive modificazioni).

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da re-

golamento interno.

TITOLO VII: DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ

Articolo 27 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio consuntivo e il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;

b) la nomina dell'Organo amministrativo e la determina degli eventuali relativi compensi nei limiti di quanto stabilito dal comma 2, articolo 3 del d.lgs. 112/2017;

c) la nomina nei casi previsti dall'art.2543 e dal d.lgs. 112/2017 dell'organo di e la determina dei relativi compensi;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzio-

ne;

g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 28 e 29.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 28 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili,

l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 29 - Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Articolo 30 - Votazioni

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente

	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo rea-	
	le alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomen-	
	ti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne	
	siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società,	
	nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente e il segretario.	
	Articolo 31 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22, comma	
	secondo.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 6, ter-	
	zo comma, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cin-	
	que, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero	
	dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un	
	- 33 -	

	apposito regolamento.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun so-	
	cio non può rappresentare più di un socio. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Articolo 32 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	TITOLO VIII: ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 33 - Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile	
	da tre a nove membri, ed il loro numero sarà determinato di	
	volta in volta prima dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione	
	- 34 -	

	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indica-	
	te dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per	
	il periodo fissato all'atto della nomina e comunque per un pe-	
	riodo non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono	
	essere rieletti.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-	
	sidente.	
	Articolo 34 - Compiti degli Amministratori	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-	
	cisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni, ad eccezione delle materie escluse per legge, dei po-	
	teri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci	
	e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando-	
	ne il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento del-	
	la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-	
	- 35 -	

	trollate.	
	Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per miglio-	
	rare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla coope-	
	rativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, de-	
	terminandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le rela-	
	tive mansioni.	
	Articolo 35 - Metodi decisionali semplificati	
	Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consi-	
	glio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo	
	quanto previsto nel successivo art. 39, sono adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consi-	
	glio nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente	
	ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta	
	di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri	
	e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adequata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di	
	decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non	
	manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consi-	
	- 36 -	

	glieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.	
	Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere	
	con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della	
	decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di	
	essere sufficientemente informato.	
	I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il vo-	
	to favorevole della maggioranza degli amministratori in cari-	
	ca.	
	Articolo 36 - Metodo decisionale collegiale	
	Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in ca-	
	rica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal	
	presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di ammi-	
	nistrazione debbono essere adottate mediante deliberazione	
	collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presi-	
	dente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	- 37 -	

	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 37 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 c.c.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei so-	
	ci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se no-	
	minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-	
	naria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione	
	è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Articolo 38 - Rappresentanza	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministra-	
	tivo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente	
	perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministra-	
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'ogget-	
	- 38 -	

to sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX: ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 39 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-

nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del

bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso,

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono in-

sieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO X: TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI

LAVORATORI

Articolo 40 - Trattamento economico

I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'art. 13 del d.lgs 112/2017.

Articolo 41 - Regolamenti

In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-

44 di 51

storno, così come previsto dal precedente art.26.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO XI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 43 - Cause di scioglimento

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) per deliberazione dell'assemblea;
- f) nelle altre ipotesi previste per legge.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma la competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'organo amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea dei soci eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Articolo 44 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente

art.25, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 45 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 46 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-

ferti in sottoscrizione in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per gli utili;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e gli utili eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 47 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Livorno, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato ri-

tuale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Quanto sopra salvo quanto previsto dalla legge ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in attuazione della legge 18 giugno 2009 n. 69 e del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella Legge 24 marzo 2012 n. 27, in materia di tentativo di preventiva mediazione.

Le modifiche dell'atto costitutivo, che introducono, modificano o sopprimono clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche.

Articolo 48 - Rinvio

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata, del codice del terzo

settore d.lgs. 112/2017 e delle norme sull'impresa sociale di
cui al d.lgs. 112/2017.

Firmato: Rosalia Benedetto, Rosalia Antonino, Bertin Emma, Ma-
nuela Caporali Notaio. Sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Modena, lì 8 febbraio 2022